

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – SCOPI

1.1 E' costituita l'associazione denominata "**ASSOVIB**" dove ASSOVIB è l'acronimo di "**Associazione Società di Valutazioni Immobiliari per le Banche**, (di seguito l'"**Associazione**").

1.2 Essa ha sede in via Rasori n° 21 - 20145 Milano (MI), e potrà istituire sedi secondarie operative e recapiti, in Italia e all'estero secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 L'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere la cultura professionale dei servizi di valutazione nell'ambito di collateral immobiliari prestati a garanzia di richieste di finanziamenti ipotecari (le "**Perizie**") e la prestazione di livelli di servizio di elevato grado qualitativo nell'erogazione di servizi di Perizie;
- rappresentare le istanze dei Soci nelle sedi competenti e promuovere un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi.

1.5 L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- realizzare iniziative comuni, fissare principi di carattere deontologico, creare occasioni di scambio di esperienze e di individuazione di rilevanti problematiche comuni
- fornire inoltre ai Soci una serie di servizi di informazione giuridica, fiscale, amministrativa e di consulenza su materie di interesse comune, anche con l'ausilio di professionisti e consulenti. assumere tutte le più opportune iniziative promozionali, presso enti pubblici e privati, per favorire la conoscenza, il dibattito e la divulgazione delle Perizie e dei Livelli di Servizio;
- organizzare convegni, seminari di studio, dibattiti nonché incontri di studio e manifestazioni di ogni genere;
- affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

1.6 Nell'ambito delle finalità dell'Associazione, i Soci avranno la facoltà di approvare un codice di autodisciplina (il "**Codice**") successivamente alla sottoscrizione del presente Statuto. In tale caso i Soci si impegnano a prestare ai propri clienti le condizioni minime di Livello di Servizio che verranno stabilite nel Codice.

STATUTO

1.7 L'Associazione opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2 - SOCI

2.1 Sono Soci le società, le imprese e gli enti operanti nel settore delle Perizie, regolarmente costituiti ed in regola con le disposizioni di legge, la cui domanda di ammissione presentata secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4, viene accettata dall'Assemblea e che versano interamente, all'atto dell'ammissione, la quota di partecipazione all'Associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.

2.2 I Soci si distinguono in:

- Soci Ordinari: s'intendono le società, imprese o enti che vengono ammessi a seguito di presentazione di apposita domanda di ammissione, come *infra* specificato;
- Soci Fondatori: s'intendono le società, imprese o enti che hanno sottoscritto il presente Statuto o che aderiscono all'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Statuto
- Soci Osservatori: s'intendono le società, imprese o enti non operanti nel settore delle Perizie, regolarmente costituiti ed in regola con le disposizioni di legge, la cui domanda di ammissione, presentata secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4, viene accettata dall'Assemblea. I Soci Osservatori non sono soggetti al versamento della quota di partecipazione annuale né di alcun contributo associativo e non hanno diritto di partecipazione all'assemblea; i Soci Osservatori possono tuttavia accedere all'elettorato passivo.

2.3 I Soci, siano essi Soci Ordinari o Soci Fondatori hanno tutti uguali diritti ed obblighi. Pertanto, la previsione di diverse categorie di Soci ai sensi del presente Statuto è irrilevante al fine di determinare gli obblighi e i diritti dei Soci e non influisce in alcun modo sulla disciplina del rapporto associativo che è da intendersi uniforme per tutti i Soci (in particolare, per quanto attiene agli obblighi di contribuzione, al diritto di voto ed all'eleggibilità delle cariche sociali).

2.4 Ogni Socio, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi come previsto dall'art. 6.2, e limitatamente a numero 3 (tre) soggetti a ciò formalmente delegati, ha diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa;
- b) concorrere a qualsiasi carica sociale (elettorato passivo);
- c) intervenire alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto in conformità alle previsioni del presente Statuto;
- d) esercitare tutti i diritti che potranno essere determinati dall'Assemblea.

STATUTO

2.5 I Soci s'impegnano a rispettare gli accordi di confidenzialità e segretezza di cui all'Accordo di Confidenzialità sottoscritto dai Soci Fondatori, che dichiarano di conoscere ad accettare. Resta inteso che i Soci Fondatori rimangono vincolati agli impegni di confidenzialità e segretezza di cui all'Accordo di Confidenzialità nei confronti dei Soci Ordinari e dei Soci Osservatori.

2.6 Tutti i soci sono tenuti a promuovere l'Associazione e le sue finalità. A tale scopo potranno utilizzarne il brand nei limiti che verranno determinati e fissati dall'Assemblea.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

3.1 L'adesione all'Associazione s'intende a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che potrà essere esercitato da ciascun Socio ai sensi del successivo Articolo 5.1.


3.2 I Soci che non avranno presentato per iscritto all'Assemblea le loro dimissioni dall'Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e saranno pertanto obbligati al versamento della quota annuale di partecipazione all'Associazione.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

4.1 La domanda scritta di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* della società, impresa o ente che intende far parte dell'Associazione e, previa formale presentazione di almeno due Soci Fondatori all'Assemblea, deve essere trasmessa all'Associazione per la relativa accettazione. La domanda di ammissione s'intende ricevuta dall'Associazione al momento del deposito presso l'Assemblea o dal ricevimento della stessa da parte dell'Assemblea.

4.2 Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di conoscere - e l'impegno di osservare - il presente Statuto e il Codice;
- b) l'impegno a sottoscrivere l'Accordo di Confidenzialità già sottoscritto dai Soci Fondatori
- c) la dichiarazione di consenso ad essere monitorato circa il mantenimento dei requisiti di accesso ed il rispetto di quanto previsto dal Codice;
- d) la documentata dichiarazione di essere attiva nel settore delle Perizie da almeno 3 (tre) anni e di aver effettuato almeno 50.000 Perizie in questo periodo



STATUTO

con risorse interne o attraverso una propria rete di collaboratori liberi professionisti.

- e) l'impegno a fornire ulteriori chiarimenti e/o documentazione che dovessero essere richiesti dall'Assemblea;
- f) la dimostrazione di essere certificata ISO 9001

4.3 Sull'ammissione del Richiedente decide, a maggioranza assoluta dei voti e con voto palese, l'Assemblea entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di ammissione, purché completa di tutti i documenti di cui al presente Aat. 4.

4.4 Le ragioni del mancato accoglimento della domanda di ammissione non dovranno essere motivate, né potranno dare adito a ricorsi e/o riverse.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

5.1 La qualità di Socio cessa:

- per scioglimento dell'Associazione (qualunque ne sia la causa);
- per morosità nel versamento di contributi associativi. La condizione di morosità del Socio viene verificata ed eventualmente dichiarata dall'Assemblea.
- Il Socio che per 2 (due) anni consecutivi non risulti in regola con il pagamento dei contributi associativi, decade dalla qualità di Socio dell'Associazione.
- per perdita dei requisiti relativi allo *status* di Socio previsti nel presente Statuto, nel Codice o determinati dall'Assemblea. La perdita dei requisiti relativi allo *status* di Socio viene accertata e dichiarata dall'Assemblea ai sensi del successivo Articolo 5.2.
- per recesso volontario del Socio, da comunicarsi per iscritto all'Assemblea. Il recesso diventerà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte dell'Associazione. Il Socio è obbligato a versare interamente la quota associativa relativa all'anno solare in corso alla data in cui il recesso diventa efficace.

5.2 Qualsiasi Socio potrà richiedere all'Assemblea l'avvio di una procedura di verifica al fine di determinare l'eventuale perdita dei requisiti relativi allo *status* di Socio previsti nel presente Statuto, nel Codice o determinati dall'Assemblea. La domanda di avvio di tale procedura dovrà essere inoltrata dal Socio interessato sulla base di documentazione idonea a far ragionevolmente ritenere opportuno l'avvio della procedura di verifica da parte dell'Assemblea.

5.3 Nel caso in cui l'Assemblea, raggiunga evidenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e/o dal Codice, delibera l'assoggettamento del Socio alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

- I – ammonizione (scritta);

STATUTO

II – censura (scritta), con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;

III - espulsione

Le sanzioni saranno applicate in ordine crescente di gravità, prevedendo tra una e l'altra un ragionevole periodo di tempo per sanare il mancato adempimento, fatte salvo mancati adempimenti di elevata gravità che potrebbero comportare l'applicazione immediata della sanzione III (espulsione).

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - RIMBORSI

6.1 I contributi associativi sono stabiliti dall'Assemblea in misura uguale per tutti i Soci.

6.2 Tutti i Soci hanno l'obbligo di pagare la quota annuale di partecipazione all'Associazione, come stabilita dall'Assemblea, entro il primo trimestre di ogni anno.

6.3 Ai Soci possano essere rimborsate, ove richieste, le spese vive sostenute nello svolgimento delle attività prestate a favore dell'Associazione, debitamente provate tramite idonea documentazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario
- e) il Responsabile Tecnico/Scientifico
- f) il Tesoriere

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

8.1 I Soci sono convocati in assemblea dal Segretario almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi tramite raccomandata A.R. oppure in via telematica, diretta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno il 50% del numero totale di Soci Ordinari e di Soci Fondatori (in regola con i contributi sociali).

STATUTO

8.2 L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

8.3 È ammessa la possibilità per i Soci di partecipare alla riunione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (quali, a titolo esemplificativo: conference call, video conferenza). In tal caso, devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, la riunione dell'assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

8.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

8.4 Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quinti dei Soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto.


Le seguenti deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci votanti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio / rendiconto economico e finanziario consuntivo
- b) deliberazioni afferenti la responsabilità dei Soci;
- c) deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto;
- d) deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio agli associati;
- e) deliberazioni di nomina di Presidente, Vice Presidente e Segretario

Con riferimento alle altre deliberazioni, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci votanti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente (qualora il Presidente sia nominato tra i Soci Fondatori o i Soci Ordinari).

Le delibere prese dall'assemblea nel rispetto delle norme contenute nello statuto vincolano tutti Soci, compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti.



STATUTO

ARTICOLO 9 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario.

In modo particolare, l'Assemblea delibera sui seguenti argomenti e materie:

- a) procede all'approvazione del bilancio annuale;
- b) determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori;
- e) delibera su tutto quant'altro demandato all'Assemblea per legge o per Statuto.
- f) provvede alla determinazione dell'ammontare delle quote associative e degli altri contributi associativi e darne comunicazione ai Soci;
- g) decide sulle domande di ammissione ai sensi dell'Articolo 4;
- h) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ARTICOLO 10 – VOTO

10.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno il diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

10.2 I Soci possono farsi rappresentare tramite delega scritta da altri Soci, salvo nel caso dell'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ARTICOLO 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

11.1 Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni dal momento della nomina ed il Vice Presidente dura in carica 1 (un) anno dal momento della nomina, salvo il caso in cui il Presidente o il Vice Presidente siano revocati per decisione unanime di tutti i Soci aventi diritto di voto con esclusione del/dei soci che esprimono il Presidente o il Vicepresidente.

11.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa alla prima riunione. Il

STATUTO

Presidente inoltre esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita i poteri che l'Assemblea gli delega in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha diritto di voto in Assemblea qualora sia eletto tra i Soci Fondatori o i Soci Ordinari. Qualora il Presidente sia eletto tra i Soci Osservatori, ha diritto di voto qualora tale diritto gli venga attribuito con il consenso unanime di tutti i Soci Fondatori e Soci Ordinari, con riferimento alle materie aventi ad oggetto l'ordinaria gestione dell'Associazione; in questo caso il Presidente non potrà votare con riferimento alle deliberazioni di cui all'art. 8.4 del presente statuto.

In caso di parità dei voti in Assemblea prevale il voto del Presidente qualora sia Socio Fondatore o Socio Ordinario. Il Presidente si asterrà nelle votazioni in cui si trovi in conflitto di interessi reale o potenziale.

11.3 In caso di assenza o impedimento oppure su delega del Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 12 – SEGRETARIO

12.1 Il Segretario è nominato dall'Assemblea. In particolare, spetta al Segretario:

- a) curare le attività esterne ed interne dell'Associazione e supportare il Presidente ed il Vice Presidente nell'esercizio di tali attività;
- b) organizzare e gestire le attività preparatorie e conseguenti alle riunioni degli organi associativi, ivi incluse la preparazione di verbali e delibere ed il rilascio di copie degli atti;
- c) fornire assistenza ai componenti degli organi dell'Associazione in relazione alle attività connesse all'esercizio della loro carica;
- d) curare l'attività di stampa e propaganda dell'Associazione;
- e) provvedere a vigilare ed esercitare il controllo contabile/amministrativo sull'Associazione; in particolare il Segretario accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige la relazione al bilancio annuale da presentare all'Assemblea, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione, procede in qualsiasi momento, anche tramite ciascun membro dell'Assemblea, ad atti di ispezione e di controllo.

12.2 Il Segretario dura in carica 1 (un) anno, decorrente dalla data della nomina, salvo il caso in cui sia revocato dalla carica per decisione unanime di tutti i Soci aventi diritto di voto con esclusione del socio che esprime il Segretario.

12.3 Il Segretario può sostituire il Presidente e/o il Vice Presidente nella partecipazione di eventi o incontri dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento



STATUTO

sia del Presidente che del Vice Presidente, sulla base di specifica delega rilasciata dal Presidente.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO

13.1 Il Responsabile Tecnico-Scientifico è nominato dall'Assemblea e guida un Comitato Tecnico-Scientifico i cui partecipanti sono definiti dai singoli soci che possono esprimere un partecipante per ogni socio.

In particolare, spetta al Responsabile Tecnico-Scientifico:

- a) presiedere e coordinare le attività del Comitato Tecnico-Scientifico
- b) convocare il Comitato Tecnico-Scientifico su specifici argomenti di interesse comune individuati dall'Assemblea;
- c) organizzare e gestire le attività preparatorie e conseguenti alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico
- d) su specifico incarico dell'Assemblea, rappresentare l'Associazione in tavoli tecnici o a eventi che richiedano competenza tecnica-scientifica su specifici argomenti
- e) svolgere attività di monitoraggio attento e continuo del settore, riferendo all'Assemblea
- f) qualora l'Assemblea decida di procedere in tale senso, coordinare la definizione del Codice ad opera del Comitato Tecnico-Scientifico e le sue eventuali successive revisioni.

13.2 Il Responsabile Tecnico-Scientifico dura in carica 1 (un) anno, decorrente dalla data della nomina, salvo il caso in cui sia revocato dalla carica per decisione unanime di tutti i Soci aventi diritto di voto con esclusione del socio che esprime il Responsabile Tecnico-Scientifico.

ARTICOLO 14 – TESORIERE

14.1 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

14.2 Il Tesoriere compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dall'Assemblea. Il Tesoriere è inoltre preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.



STATUTO

14.3 Al Tesoriere, stante i compiti affidategli, è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, iva compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firme assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dall'Assemblea.

Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal Segretario per importi il cui limite massimo è definito dall'Assemblea.

14.4 Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dell'Assemblea per eventuali pagamenti urgenti.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che possano divenire di proprietà o, in ogni caso, di titolarità dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle quote sociali;
- e) dal ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l'associato non può pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.

15.3 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio: per la redazione della situazione patrimoniale di fine esercizio e la tenuta di scritture contabili si osservano le norme di legge.

15.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

15.5 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.



STATUTO

ARTICOLO 16 – DIVIETI IN CAPO AI TITOLARE DI CARICHE ASSOCIATIVE

16.1 Ai membri del Assemblea e di qualsiasi altro organo dell'Associazione è fatto assoluto divieto di avvalersi della carica che ricoprono all'interno dell'Associazione per scopi personali e/o per scopi connessi all'attività dei Soci (scopi aziendali) e/o per scopi diversi da quelli perseguiti dall'Associazione.

16.2 In particolare, è loro inibito: (i) divulgare le informazioni relative al Socio (in relazione a cui essi siano titolari, amministratori, soci, dirigenti o dipendenti), ivi incluse la denominazione sociale o l'ambito di attività del Socio, nel corso di interviste, dibattiti, incontri ed eventi organizzati dall'Associazione e/o volti alla promozione ed attuazione delle attività dell'Associazione; (ii) divulgare informazioni relative alla carica che essi ricoprono nell'ambito dell'Associazione con finalità di promozione personale e/o aziendale in contesti estranei all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - SCIoglIMENTO

17.1 L'Associazione si scioglie per delibera assembleare, per inattività protratta per oltre due anni, o quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile.

17.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea quando tale delibera venga approvata dalla maggioranza qualificata dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.


ARTICOLO 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI


L'Associazione avrà cura di predisporre tutte le misure minime di sicurezza per la gestione ed il trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso inerenti gli Associati, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.


ARTICOLO 19 – PREVISIONI ANTITRUST


STATUTO

19.1 I Soci, anche in occasione delle assemblee dell'Associazione e/o di ogni altro incontro associativo, si impegnano a non tenere, né in alcun modo a coinvolgere l'Associazione in comportamenti che possano implicare e/o costituire violazioni della normativa antitrust di volta in volta vigente in Italia.

CRIF SERVICES S.p.A.
Nome e Cognome: Marco PRETI

Posizione: Amministratore Delegato
Data:

PRAXI S.p.A.
Nome e Cognome: Maurizio NEGRI

Posizione: Senior Partner – Coord. Naz. PRAXI Valutazioni e Perizie
Data:

REAG 4 loans S.r.l.
Nome e Cognome: Piercarlo ROLANDO

Posizione: Amministratore Delegato
Data:

PRELIOS VALUATIONS & E-SERVICES S.p.A.
Nome e Cognome: Giampaolo CORSINI

Posizione: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Data:

